



**ACCORDO DI MOBILITÀ ACCADEMICA
FRA
L'UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, BRASILE
E
L'UNIVERSITÀ (NOME DA OUTRA UNIVERSIDADE), ITALIA**

L'**Universidade Estadual de Maringá**, persona giuridica di diritto statale, istituita come Fondazione e trasformata in Autarchia Statale, attraverso la Legge Statale n° 9663 del 16/07/91, iscritta al CNPJ/MF n° 79.151.312/0001-56, con sede nell'Avenida Colombo, 5790, nella città di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, d'ora in poi denominata **UEM**, in questo atto rappresentata dal suo Rettore, Prof. Dr. **Julio César Damasceno**, Brasiliano, sposato, professore universitario, istituito legalmente con Regio Decreto n° 11.221 del 27 settembre 2018, e l'**Università (nome dell'università)**, Italia, **natura giuridica di ente statale/private(??)**, istituzione giuridicamente fondata nel **(anno della creazione)**, con sede legale in **(indirizzo completo)**, d'ora in poi denominata come **(acronimo dall'università)**, in questo atto rappresentata dal Magnifico Rettore **(Il nome del Rettore)**, **nazionalità, stato civile, professione**, istituito legalmente **con Regio Decreto n°....**, decidono firmare il presente Accordo di Cooperazione Internazionale, in conformità con la Legge dello Stato n° 15.608/07 e la Legge Federale n° 8.666/93 che disciplina la materia, ciò che segue attraverso le clausole e condizioni seguenti:

CLAUSOLA 1. Ogni istituzione accetta di ricevere ogni anno fino a 05 (cinque) studenti che hanno completato e approvati in almeno un terzo dei soggetti del suo corso, per un periodo rinnovabile di un semestre per un massimo di altri 06 (sei) mesi.

CLAUSOLA 2. La selezione di studenti di scambio è di competenza del l'istituto d'origine, che esegue la modalità di selezione in base ai suoi criteri. I nomi degli studenti selezionati devono essere informati della sua controparte con almeno 02 (due) mesi prima dell'inizio delle attività accademiche.

CLAUSOLA 3. Entrambe le università si impegnano a fornire una formazione complementare nella lingua di istituto accogliente, a seconda dei casi.

CLAUSOLA 4. l'istituto ospitante non fanno pagare tasse scolastiche e tassi di scambio di studenti, mas si pagherà le tasse accademiche dei loro rispettivi programmi di studio a loro università.



UNIVERSIDADE

CLAUSOLA 5. Gli studenti partecipanti allo scambio provvederanno personalmente alle spese di viaggio, di vitto, alloggio, libri ed un'adeguata assicurazione medica, vita e rimpatrio. La prova di assicurazione medica deve essere presentata a l'università ospitante.

CLAUSOLA 6. L'Università ospitante ogni servizio aiuterà gli studenti di scambio a trovare un alloggio adeguato e fornirà informazioni del campo accademico. Questi studenti avranno accesso ai servizi delle biblioteche, internet e sportive presso l'università

CLAUSOLA 7. Gli studenti di scambio saranno soggetti alle regole di accettazione delle università e le leggi del paese ospitante durante il periodo di scambio.

CLAUSOLA 8. L'università ospitante invia al università di origini un certificato ufficiale di successo scolastico di tutti gli studenti, se richiesto dallo studente o dall'università di origini.

CLAUSOLA 9. Le discipline che si scambiano gli studenti hanno partecipato presso l'istituto di accoglienza saranno riconosciute e ratificate nel loro istituto d'origini, attraverso le consuete modalità definite da tale istituzione.

CLAUSOLA 10. I crediti conseguiti dagli studenti dell'Università ospitante saranno riconosciuti nel suo piano di lavoro presso l'università di origini. Il curriculum proposto l'università ospitante sarà approvato dall'università a casa prima dello scambio.

CLAUSOLA 11. Se gli studenti che partecipano allo scambio desiderano continuare un programma di studio per un titolo nella università ospitante, dopo aver completato il periodo di scambio, presenta alle esigenze e regolamentari a l'università ospitante e ratificare le tasse accademiche.

CLAUSOLA 12. Per l'esecuzione del programma, l'Ufficio di cooperazione internazionale dell'UEM e il (UFFICIO / DIPARTIMENTO DELL'ALTRA UNIVERSITÀ-SIGLA) sono identificati come unità in esecuzione.

CLAUSOLA 13. Il presente accordo entrerà in vigore a partire della data della sua firma per un periodo de 05 (cinque) anni, in coincidenza con l'osservanza del



UNIVERSIDADE

Accordo Internazionale di Cooperazione firmato, potendo essere modificato durante questo periodo per mezzo di un accordo tra le parti, attraverso la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo.

CLAUSOLA 14. La pubblicazione riassunta di questo strumento sarà resa effettiva attraverso un estratto nel Diario Ufficiale dello Stato di Paraná, d'accordo con la disposizione della legge 15.608/07.

CLAUSOLA 15. Qualsiasi tipo di dubbio relativo al presente Accordo di Mobilità Accademica sarà regolato da un Consiglio di Arbitrato, composto da un membro nominato da ciascuna istituzione partecipante più un membro eletto di comune accordo.

Nel caso di un'eventuale controversia non risolta dal suddetto Consiglio de Arbitrato, il foro della sede di ciascuna istituzione richiedente sarà competente come quello per risolvere eventuali controversie in sospenso.

Essendo così, giuste e stabilite, alle parti sottoscrivono il presente Accordo di Mobilità Accademica in 02 (due) copie, in portoghese e italiano, di uguale tenore e forma, ad un unico scopo, in presenza dei testimoni sotto riportati, affinché produca i suoi giusti effetti legali.

Julio César Damasceno

Il Rettore

Universidade Estadual de Maringá

(Il nome del Rettore)

Il Rettore

(NOME DELL'UNIVERSITÀ)

Data:

Data:

TESTEMONI

Sandra Mara Schiavi Bankuti

Capo dell'ufficio di Cooperazione Internazionale della
Universidade Estadual de Maringá